



**COMUNE DI BADOLATO**

Provincia di Catanzaro

**Regolamento  
dell'Ufficio  
del difensore civico**

*Approvato con delibera del Consiglio Comunale n°24 del  
10/10/2005*

## **ART.1**

### **FINALITÀ' DEL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Il Comune di Badolato , con il presente regolamento, stabilisce le norme organizzative per l'attuazione ed il funzionamento dell'istituto del Difensore Civico Comunale, secondo quanto previsto **dal D. lgs 267/2000**, ed in conformità a quanto disposto dallo statuto comunale, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore Civico Comunale provvede, nei limiti e secondo le modalità della legge, dello statuto e del regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei soggetti previsti dal 1 comma dell'art. 14 del presente regolamento.

3. Il Difensore Civico Comunale non è assoggettato ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale e esercita le sue funzioni in piena autonomia ed indipendenza.

## **ART. 2**

### **INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Il Sindaco, entro 20 giorni dall'elezione del Difensore Civico Comunale, provvede ad informare i cittadini dell'attivazione dell'istituto con apposito avviso.

2. L'informazione deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni, della persona eletta ad esercitarla, dell'ufficio e dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

## **ART. 3**

### **ELEZIONE E DURATA IN CARICA**

1. Il Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva a quella in cui si procede alla convalida degli eletti, provvede all'elezione del Difensore civico Comunale, secondo le modalità disciplinate dallo statuto e dal presente regolamento.

2. Il Difensore Civico Comunale dura in carica cinque anni o comunque quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto. Il suo mandato è comunque

prorogato fino all'esecutività della delibera del Consiglio Comunale che elegge il Difensore Civico Comunale.

3. In caso di vacanza dall'ufficio, il Sindaco provvede nei 45 giorni successivi alla convocazione del Consiglio Comunale per l'elezione del nuovo Difensore Civico Comunale.

4. Entro 5 giorni da quello dell'esecutività dell'atto di nomina il Sindaco comunica all'interessato l'elezione a Difensore Civico Comunale, invitandolo a rendere innanzi a lui, entro 15 giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo la legge, lo statuto Comunale e il presente regolamento, prestando il giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: " Giuro di osservare le leggi dello Stato e di adempiere alle funzioni al solo scopo del pubblico bene ".

5. Il Difensore Civico Comunale entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione e il giuramento al precedente comma.

6. Le proposte di candidatura all'ufficio sono presentate da non meno di 200 cittadini elettori le cui firme devono essere autenticate secondo la legge. in mancanza di proposte provvede il Consiglio Comunale.

#### **ART. 4 REQUISITI**

1. Il Difensore Civico Comunale è scelto tra i cittadini residenti da almeno tre anni nel Comune di Badolato, che offrono la massima garanzia di indipendenza, obiettività di giudizio, preparazione e competenza giuridico-amministrativa.

2. I candidati devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non aver riportato condanne penali;
- b) non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimento o sanzioni che hanno comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale.
- c) **Età non inferiore compiuta agli anni venticinque entro l'atto di nomina.**

#### **ART 5**

## **INCOMPATIBILITA' E DECADENZA**

1. Non può essere nominato Difensore Civico Comunale:

a) chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

b) i Parlamentari, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri Comunali, i membri della comunità montana.

c) i ministri di culto.

d) gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevono da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi.

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione Comunale.

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti affini al 3° grado, che siano amministratori o dipendenti del comune.

## **ART.6 CESSAZIONE DALLA CARICA**

1. Oltre che per il compimento del periodo di durata in carica, il Difensore Civico cessa dalla carica:

a) per decadenza, verificandosi le condizioni cui al precedente art. 5 o venendo meno uno dei requisiti necessari di cui al secondo comma dell'art. 4 ;

b) per dimissioni presentate dall'interessato e delle quali il consiglio comunale deve prendere atto.

2. Venendo meno uno dei requisiti necessari stabiliti dal 2 comma dell'art. 4, il consiglio Comunale, su proposta presentata dal Sindaco o da un consigliere, corredata dalla documentazione che comprova essere venuto meno uno dei requisiti predetti, dispone la notifica all'interessato delle relative contestazioni, invitandolo a presentare deduzioni ed eventuali documentazioni entro 20 giorni. Trascorso tale termine il Consiglio Comunale decide, in base agli atti in suo possesso, a quelli prodotti dall'interessato ed agli eventuali accertamenti disposti

d'ufficio e dichiara la decadenza dall'incarico qualora sia definitivamente accertato che sono venuti meno uno o più requisiti prescritti dalla norma predetta. In caso contrari dispone l'archiviazione del procedimento.

3. Il consiglio Comunale può disporre la revoca del Difensore Civico Comunale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. La procedura di revoca è promossa dal Sindaco o da almeno un terzo dei consiglieri, con una proposta presentata al Consiglio che deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi, che secondo i proponenti rendono necessaria la revoca. Il Consiglio Comunale esamina la proposta e decide in merito all'ammissione della stessa con votazione segreta ed a maggioranza dei consiglieri assegnati. Se la proposta non è ammessa il Consiglio dispone la notifica dei rilievi formulati al Difensore Civico Comunale, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro 20 giorni. Trascorso tale termine il Consiglio Comunale decide sulla proposta di revoca e sulle deduzioni dell'interessato con votazione segreta. La proposta deve essere accolta con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se la proposta non viene approvata, il Consiglio dispone l'archiviazione degli atti. Se è approvata il Consiglio Comunale dichiara la revoca del Difensore Civico Comunale che cessa dall'incarico dal momento in cui gli viene notificata copia della relativa delibera esecutiva, notifica che deve avvenire, su iniziativa del Sindaco, entro 10 giorni in cui la delibera è divenuta o è stata dichiarata esecutiva .

4. Quando l'incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni o per altro motivo diverso dalla scadenza, alla nuova elezione il Consiglio Comunale provvede entro 45 giorni dalla cessazione dell'incarico. In questi casi l'ufficio del Difensore Civico Comunale rimane vacante sino alla nuova elezione.

## **ART.7 ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO**

1. La Giunta Comunale con proprio atto, in conformità allo statuto, individua la sede e la dotazione organica ed i criteri per l'assegnazione del personale.

2. L'assegnazione del personale all'ufficio del Difensore Civico Comunale, è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

3. Il personale assegnato è individuata nell'organico Comunale e per le funzioni esercitate presso il Difensore Civico Comunale, dipende funzionalmente da esso per il tempo necessario.

4. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnate al Difensore Civico Comunale che ne diviene consegnatario.

5. L'onere finanziario relativo alle spese di funzionamento del Difensore Civico Comunale è a carico del Comune che istituisce apposito stanziamento nel bilancio di previsione.

## **ART.8 INDENNITÀ' DEL DIFENSORE CIVICO**

1. Al Difensore Civico spetta un gettone di presenza per ogni giorno di presenza presso gli uffici comunali.

Spetta altresì l'indennità di missione nei casi di trasferta dal territorio comunale per ragioni attinenti la carica, pari a quella prevista per i Consiglieri Comunali.

## **ART.9 SFERA DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI**

1. Il Difensore Civico Comunale può intervenire d'ufficio o su richiesta dei cittadini riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti omessi o ritardati o comunque irregolarmente compiuti da organi, uffici o servizi dell'Amministrazione Comunale di Badolato ovvero da Enti ed aziende da essa dipendenti nel territorio Comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità.

2. Il Difensore Civico Comunale non può intervenire:

a) su atti dell'amministrazione di contenuto prettamente politico.

b) su atti o procedimenti avversi ai quali siano stati prodotti ricorsi ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria.

3. Il Difensore Civico Comunale deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l'Autorità Giudiziaria penale.

**ART.10**  
**TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI**

1. Il Difensore Civico Comunale, in relazione alle funzioni affidategli dallo statuto e dal presente regolamento opera:

a) segnalando agli uffici, ai servizi, agli organi competenti le disfunzioni riscontrate.

b) sollecitando agli organi competenti a provvedere in merito..

2. Sono riconosciuti in particolare i seguenti poteri:

a) riferire all'Autorità Giudiziaria su ogni fatto di cui abbia conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni e che possa eventualmente configurarsi come reato.

b) intervento all'interno del procedimento amministrativo in osservanza ai principi fissati dalla legge 7/8/90 N. 241 con le modalità ed i criteri stabiliti da appositi atti.

c) il Difensore Civico Comunale Esercita le pubbliche funzioni amministrative disciplinate dall'art. 11 del D.Lgs. n.° 267\00 ed è pertanto, agli effetti della legge penale, Pubblico Ufficiale con i compiti e gli obblighi relativi.

**ART. 11**  
**POTERI ESERCITABILI**

1. Per l'adempimento dei suoi compiti , il Difensore Civico Comunale può richiedere notizie e documenti all'Amministrazione Comunale e convocare i dipendenti informando il Segretario Comunale.

2. Le richieste di documenti o notizie sono trasmessi al responsabile del procedimento o al Segretario Comunale, che provvedono ad evaderle nel più breve tempo possibile e comunque nel termine massimo di 30 giorni.

3. Il Difensore Civico Comunale ha comunque diritto ad accedere agli atti pubblici sia su istanza che d'ufficio per le questioni sottoposte alla sua attenzione, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. Le notizie ed informazioni

sono fornite di regola per iscritto; se la richiesta è verbale il responsabile dell'ufficio interpellato comunica in via breve quanto immediatamente è a sua conoscenza, facendo seguire nel più breve tempo possibile, se richiesta, la risposta scritta.

## **ART. 12**

### **MODALITÀ' PER ATTIVARE IL DIFENSORE CIVICO**

1. I soggetti che abbiano in corso una pratica presso gli uffici Comunali, di Enti od Aziende dipendenti, in caso di irregolare svolgimento del relativo procedimento, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico Comunale. La richiesta può essere scritta o verbale e nulla è dovuto per essa, né all'Amministrazione Comunale né al Difensore Civico Comunale.

2. Il Difensore Civico Comunale Provvede direttamente a comunicare la non ammissibilità della richiesta.

3. Nel caso in cui l'intervento del Difensore Civico Comunale non ottenga esito favorevole, nell'effettuare la conseguente comunicazione all'interessato lo rende edotto delle azioni che dallo stesso possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

## **ART. 13**

### **PROCEDURA D'INTERVENTO**

1. A seguito della richiesta di cui al precedente art. 12, il Difensore Civico Comunale sollecita il responsabile del procedimento affinché proceda all'Esame della pratica, dandone notizia al Sindaco ed al Segretario Comunale.

2. Il responsabile del procedimento è tenuto a riferire al Difensore Civico Comunale, al Sindaco e al Segretario Comunale sulla situazione della pratica; il Segretario Comunale, in conformità con quanto stabilito dall'Amministrazione per la conclusione del procedimento ai sensi della legge 241/90 ed in relazione alla complessità della pratica, assegnerà al dipendente un nuovo termine per la definizione della stessa, dando di ciò notizia al Difensore Civico Comunale.

3. Trascorso il termine assegnato, il Difensore Civico Comunale è tenuto ad informare degli ulteriori ritardi il Sindaco ed il Segretario Comunale per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

4. In ogni caso, qualora il fatto integri gli estremi di un reato, il Difensore Civico Comunale è tenuto a farne rapporto all'Autorità Giudiziaria.



**ART. 14**  
**SOGGETTI CHE POSSONO CHIEDERE L'INTERVENTO E**  
**LIMITAZIONI**

1. L'intervento del Difensore Civico Comunale può essere richiesto:

a) da coloro che risiedono stabilmente o dimorano abitualmente nel Comune;

b) da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a, prestano attività professionale, artistiche o di altro lavoro autonomo o conducono aziende industriali e commerciali nel territorio comunale o hanno rapporti con il Comune;

c) dalle organizzazioni del volontariato riconosciute;

d) dalle altre organizzazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela;

Gli interventi di cui al presente regolamento possono essere richiesti anche da cittadini stranieri, apolidi, residenti in questo o altro Comune, per i quali ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b);

2. Non possono ricorrere al Difensore Civico Comunale:

a) Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale, **tranne i casi previsti dall'art. 127 del D.Lgs. n.° 267\00;**

b) le Pubbliche Amministrazioni;

c). il Segretario Comunale;

d). I dipendenti dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni, Aziende, Enti, Consorzi per far valere pretese derivanti da rapporti di lavoro o di altro impiego con l'Amministrazione Comunale o di altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.

3. Il Sindaco, il Consiglio e la Giunta non possono chiedere al Difensore Civico Comunale pareri preventivi circa gli atti relativi all'organizzazione Amministrativa del Comune.

4. Il Difensore Civico Comunale non può esercitare davanti a le giurisdizioni amministrative azione popolare o presentare ricorsi che spettano al Comune; tale facoltà è incompatibile con le funzioni del Difensore Civico Comunale, che deve porsi anche nei confronti della Pubblica Amministrazione in posizione di insoluta imparzialità pena la decadenza.

## **ART.15**

### **CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ' DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO**

1. Il Difensore Civico Comunale esercita il controllo preventivo di legittimità, nei limiti delle illegittimità denunciate, sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, riguardanti particolare argomenti, su iniziativa dei Consiglieri dell'Ente. Per attivare tale controllo è necessario che vi sia:

a) richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate da parte di 1/5 dei Consiglieri;

b) richiesta presentata al Difensore Civico Comunale entro 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio e per conoscenza agli uffici Comunali;

c) le deliberazioni devono riguardare: la materia degli appalti ed affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario; assunzioni del personale; piante organiche e relative variazioni.

2. Il Difensore Civico Comunale, entro 15 giorni dalla richiesta, se ritiene che l'atto sia illegittimo, lo comunica all'Ente, nella persona del Sindaco, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, a norma dell'art. 17 commi 38 e 39 della legge N. 127/97, l'atto acquista efficacia se viene confermato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

## **ART. 16**

### **RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il Difensore Civico Comunale presenta, entro il mese di Marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno e sui provvedimenti adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni riscontrati ed eventuali proposte, innovazioni organizzative ed amministrative per il buon andamento dell'Amministrazione Comunale degli Enti e soggetti della stessa dipendenti.

2. Il Consiglio Comunale nella prima seduta utile discute la relazione del Difensore Civico Comunale. Copia della relazione è trasmessa dal Sindaco agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Comunale ed al Revisore dei Conti.

3. A tale riunione del Consiglio partecipa il Difensore Civico Comunale, su invito del Sindaco, per fornire informazioni e chiarimenti. Della relazione discussa in Consiglio viene data Pubblicità nelle forme di legge ed utilizzando ogni altro sistema in uso.

Il Consiglio Comunale esamina la relazione e tenuto conto delle segnalazioni in essa contenute, adotta eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della Giunta e delle altre strutture dell'Ente, per consentire le finalità di buon andamento complessivo dell'Ente.

4. Il Difensore Civico Comunale ha la facoltà di informare i cittadini sull'attività da lui svolta.

5. Il Consiglio Comunale può convocare a maggioranza il Difensore Civico Comunale su problemi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 17**

### **RAPPORTI CON LE COMMISSIONI CONSILIARI E CON LA GIUNTA COMUNALE**

1. Il Difensore Civico Comunale è ascoltato, su sua richiesta, dalle Commissioni Consiliari e dalla Giunta Comunale in ordine a problemi particolari inerenti l'esercizio delle sue funzioni.

2. Le Commissioni Consiliari e la Giunta Comunale possono convocare il Difensore Civico Comunale ogni qualvolta lo riterranno opportuno per avere informazioni sull'attività svolta e su problemi particolari ad essa relativi .

#### **ART.18**

## **RAPPORTI CON IL SINDACO**

1. Il Difensore Civico Comunale ha rapporti con il Sindaco per tutto quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto il suo intervento, per suo tramite, quello del Consiglio e della Giunta Comunale o vengono portate all'attenzione di detti organi particolari situazioni o disfunzioni.

2. Il Difensore Civico Comunale Richiede al Sindaco gli interventi di sua competenza o da adottarsi dalla Giunta Comunale per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni del suo ufficio.

### **ART. 19**

#### **RAPPORTI CON IL SEGRETARIO COMUNALE**

1. Il Difensore Civico Comunale informa il Segretario Comunale delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. Il Segretario Comunale interviene, su richiesta del Difensore Civico Comunale, per assicurare che in generale i responsabili dell'organizzazione comunale prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace per il migliore esercizio delle funzioni di difesa Civica.

3. Il Segretario Comunale, qualora ne sia richiesto, assicura le informazioni, la consultazione e la copia di atti in suo possesso, occorrenti al Difensore Civico Comunale per l'esercizio delle sue funzioni, informandone il Sindaco e la Giunta.

### **ART. 20**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi **dell'art. 133 del D. Lgs. n.267/2000**, è soggetto a nuova pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

2. Le norme del presente Regolamento, pertanto, entrano in vigore dopo la seconda pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni.